



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE

TRA

Agenzia delle Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale per la Toscana e l'Umbria, con sede legale in Firenze, Piazza dell'Indipendenza n. 25, C.F. 97210890584 - P.I. 97210890584, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Territoriale, Dott. Roberto Chiara autorizzato alla firma del presente atto

E

L'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza (di seguito anche solo "Università"), con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, C.F. 80002070524 - P.I. 00273530527, rappresentato - ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera m) dello Statuto - dal Rettore, Prof. Roberto Di Pietra autorizzato alla firma del presente atto

(di seguito indicate anche solo come "Parti")

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, l'Università è istituzione pubblica di alta cultura finalizzata allo svolgimento, all'organizzazione e alla promozione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, anche attraverso selettive politiche di reclutamento e formazione di studiosi e studiosi, nonché alla formazione culturale, scientifica e professionale del corpo studentesco, all'innovazione scientifica e tecnologica e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze;
- l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza ha quale compito primario di promuovere, organizzare e disciplinare l'attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza e di organizzare e gestire l'attività didattica, garantendone qualità ed efficacia attraverso l'ottimale impiego delle risorse disponibili, nonché le attività culturali, formative e di orientamento, previste dall'ordinamento;
- l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza - è interessata ad approfondire le tematiche attinenti al diritto dei servizi di pubblica utilità con particolare riferimento al settore degli ambiti del diritto doganale europeo e della disciplina in materia di Accise;
- l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha interesse ad approfondire studi inerenti la circolazione delle merci negli scambi internazionali, il contrasto ai traffici illeciti di prodotti contraffatti e tutela del "Made in Italy", attività di prevenzione e contrasto al gioco illegale, le ludopatie e il tabagismo nei minori, lo studio ed analisi di determinati aspetti della disciplina in materia di Accise, Dogane, e Gioco pubblico, il controllo della fiscalità sulle imposte di fabbricazione e sul consumo, sui dazi doganali e sui regimi di monopolio, nel campo delle Energie (oli minerali, energia elettrica, gas naturale, GNL, carbone), Alcoli, Tabacchi e assimilati, la tutela dei Beni culturali e della sicurezza ambientale;

- le Parti hanno un comune interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata allo scambio reciproco e allo sviluppo e disseminazione di conoscenze, anche attraverso programmi di didattica e formazione, nonché al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- le Parti hanno un comune interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata allo scambio reciproco e allo sviluppo e disseminazione di conoscenze, anche attraverso programmi di didattica, ricerca e formazione, nonché al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- entrambe le Parti dispongono di competenze specifiche che possono essere di interesse reciproco per l'ausilio allo svolgimento della promozione di attività di studio e di ricerca, nonché per la realizzazione di attività culturali e formative.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 (Oggetto)

2.1. Con il presente Accordo le Parti, come sopra definite, si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di comune interesse nel campo della didattica, della formazione, della ricerca e dello sviluppo.

2.2. La collaborazione disciplinata dal presente Accordo potrà realizzarsi, tra l'altro, attraverso iniziative di studio, ricerca, convegni, seminari, attività di formazione post laurea e la valutazione successiva circa l'istituzione di borse di studio.

ART. 3 (Obblighi delle Parti)

3.1. Le Parti mettono a disposizione reciproca le proprie competenze e professionalità.

3.2. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza.

ART. 4 (Modalità e programma operativo)

4.1. Le Parti concordano che verranno individuate di comune accordo le modalità operative più consone al raggiungimento degli obiettivi comuni.

4.2. Le suddette modalità operative possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni:

- gruppi di studio misti: i gruppi di studio avranno carattere temporaneo e saranno costituiti anche al fine di approfondire specifiche tematiche d'interesse comune di volta in volta definite tra le Parti;

- partnership di studio, seminari e convegni: ciascuna delle Parti si impegna a fornire supporto nella organizzazione e promuovere la partecipazione a incontri di studio, seminari e convegni realizzati da ciascuna delle Parti;
- partnership su progetti di ricerca di interesse comune e realizzazione di pubblicazioni scientifiche;
- sostegno a corsi di studio: l'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale per la Toscana e l'Umbria si riserva di sostenere interventi formativi correlati a corsi di studio post- universitari, su tematiche d'interesse della stessa;
- studi e approfondimenti degli aspetti interpretativi ed applicativi della normativa in materia di Accise, Dogane e Monopoli di Stato, Diritto doganale europeo Contrasto al gioco illegale, Lotta alla contraffazione, Fiscalità e accise della filiera delle energie, alcoli, tabacchi e gioco, innovazione tecnologica;

4.3. Le Parti concordano che verranno individuate di comune accordo le modalità operative più consone al raggiungimento degli obiettivi comuni.

4.4. Le modalità di realizzazione delle suddette attività, nonché la quantificazione dei costi vivi di realizzazione delle stesse sostenuti dalle Parti, saranno disciplinate con successivi singoli Accordi attuativi.

ART. 5 (Referenti)

5.1. I responsabili designati dalle Parti per la supervisione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

a) per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Territoriale per la Toscana e l'Umbria: Raffaella Sernesi dell'Ufficio delle Dogane di Arezzo - SOT di Siena che sarà coordinata dal Dirigente dell'Ufficio delle dogane di Arezzo.

b) per l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza: Prof.ssa Sonia Carmignani;

5.2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

5.3. I responsabili formuleranno con cadenza annuale un rapporto relativo alle attività svolte.

ART. 6 (Obblighi reciproci delle parti)

6.1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

6.2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

6.3. Il personale di entrambi le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati e/o studenti, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

6.4. Le parti potranno procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ART. 7 (Oneri a carico delle Parti)

7.1. Eventuali movimenti finanziari tra le parti saranno oggetto di specifiche intese e dovranno configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, escludendosi sin d'ora la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi.

ART. 8 (Adesione)

8.1 L'Agenzia delle Dogane e Monopoli, in accordo con l'Università, si impegna a diffondere il presente Accordo nel territorio.

ART. 9 (Modifiche e ulteriori attività)

9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere previamente concordata tra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo.

ART. 10 (Durata)

10.1 Il presente Accordo, decorrente dalla data di ultima sottoscrizione, ha la durata di tre anni.

10.2 È escluso il rinnovo tacito.

10.3 Al termine del periodo di cui al c.1, l'Accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di trentasei mesi mediante stipula di un atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART.11 (Trattamento dei dati personali)

11.1 Le Parti si qualificano titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

11.2 Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone che agiscono per conto delle Parti stipulanti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli eventuali adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.

ART. 12 (Registrazione e Spese)

12.1 Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

12.2 Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131/86, con spese a carico della parte richiedente.

12.3 Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo, come prescritto dall'art. 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. n. 642/1972, la quale è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Siena (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014).

Firenze, data della firma digitale

**AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DIREZIONE
TERRITORIALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA IL
DIRETTORE TERRITORIALE
F.to ROBERTO CHIARA (*)**

Siena, data della firma digitale

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
IL RETTORE
F.to Prof. Roberto Di Pietra (*)**

() Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005*